Incarto n.
LIT.2021.1

Bellinzona
17 aprile 2024

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Enrico Pusterla, Presidente
Patrizia Bottinelli Cancellara
Marco Gerosa
Baroum Mrad

sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Vanessa Vaerini per statuire sul ricorso 22 dicembre 2020 di

A.
(la ricorrente)

contro

la **decisione 24 novembre 2020 di B.**;

chiedente l'accesso ad una serie di documenti riferiti a situazioni o prestazioni fornite da B.;

viste le risultanze istruttorie, in particolare lo scritto 2 febbraio 2021 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona e la risposta 10 febbraio 2021 di B., nonché la replica 15 marzo 2021 della ricorrente e lo scritto 30 marzo 2021 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona e la duplica 31 marzo 2021 di B.;

preso atto delle osservazioni 6 dicembre 2023 di B.;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

sentiti nella seduta 15 marzo 2024 e per circolazione tutti i membri della Commissione;

ritenuto che:

A. Con istanza 10 luglio 2020, fondata sulla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), A. ha chiesto al Municipio del Comune di C. di ottenere l'accesso a *tutti i documenti che contengono i dati richiesti*, di essere previamente informata sul costo delle fotocopie, nonché di ritirare la documentazione sul posto oppure di ricevere quanto richiesto tramite invio di posta elettronica o indirizzo civico. Specificatamente ha richiesto:

doc. 1 *Il verbale della riunione del Consiglio dell'amministrazione in cui decide la privatizzazione di B..*

doc. 2 *Statuto e scopi della società.*

doc. 3 Elenco di tutte le manifestazioni culturale, di intrattenimento e delle spese sostenute da B..
doc. 4 Verbale della decisione di inserire nelle bollette dell'elettricità la quota energia rinnovabile locale.
doc. 5 L'ammontare degli introiti generati dalla quota energia rinnovabile locale.
doc. 6 La voce contabile in cui sono state contabilizzate queste quote e le uscite.
doc. 7 I fornitori di energia di B., tariffa e condizioni di fornitura.
doc. 8 Quantitativo di energia rinnovabile locale prodotta/acquistata/venduta totale annua e prezzo.
doc. 9 Il numero di impianti di fotovoltaico installati nel comprensorio B..
doc. 10 Indicazione della tipologia di clienti (privato, fabbriche/industrie, negozi, palazzi a reddito, edifici pubblici ecc) la potenza di kW e superficie complessiva degli impianti fotovoltaici installati compreso gli stabili pubblici.
doc. 11 Copie delle bollette della corrente elettrica del Centro scolastico di C. prima e dopo l'installazione degli impianti fotovoltaici.
doc. 12 Sul grafico (dal sito web di B. nel frattempo rimosso) non è indicato quanta energia il Centro scolastico ha prodotto, venduto e a quale prezzo da quando è stato installato. Vogliate fornire i dati completi.
doc. 13 I dati sulla superficie, la potenza totale, il costo e il finanziamento dell'impianto installato del Centro scolastico C..
doc. 14 Copia dell'estratto conto/fondo 2013-2020 dove affluiscono i fondi locali.
doc. 15 Fornire tutti i dati concernenti agli investimenti e gli ammortamenti degli impianti di energia elettrica, acqua potabile, depurazione (sussidi cantonali, ammontare complessivo degli investimenti, quanto è stato realizzato, previsione di conclusione, i luoghi dove sono stati installati i nuovi impianti).
doc. 16 Il numero degli abbonati di B.. Fornire la statistica 2010-2020 in cui si leggi le tipologie di abbonati (piccoli e grossi consumatori, temporanei, ecc).
doc. 17 L'ammontare e gli importi annui che B. ha ricevuto dal FER cantonale e il suo impiego.
doc. 18 La vostra richiesta e l'autorizzazione dell'Elcom per l'introduzione della "quota di energia rinnovabile".

Domande generiche:

1. *Qual è il senso logico ed equità per cui il consumatore finale viene "obbligato" a pagare la suddetta "quota" mentre il proprietario d'immobile, l'industriale hanno la libertà di decidere se installare gli impianti fotovoltaici?*
2. *Spiegare per quale ragione quando il consumo di energia elettrica e acqua potabile calano (da anni) i costi restano gli stessi oppure al rialzo?*
3. *Chiarire la domanda dell'email del 4 gennaio 2019*
4. *Rispondere le domande sottopostole con lettera del 17 luglio 2015 di cui lei ha promesso di dare seguito dopo il suo rientro dalle vacanze il 10 marzo 2020 (detto al telefono al Capoufficio D., Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili) nonché l'e-mail del 12 novembre 2018.*

B. Con scritto 22 luglio 2020 il Municipio del Comune di C. (in seguito: il Municipio) ha comunicato alla richiedente di dover rivolgere la domanda di accesso a B. e non al Municipio, in quanto autorità che ha stilato i documenti ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LIT. Per quanto di sua conoscenza ha indicato quanto segue:

doc. 1 L'art. 4 LIT dispone che i verbali e le registrazioni di autorità ed organi che deliberano a porte chiuse, non sono accessibili. Pertanto il verbale non può essere ottenuto.
doc. 2 Statuto e scopo della società sono eventualmente da richiedere a B..
doc. 3 Trattandosi di decisioni prese a porte chiuse, l'elenco non è ostensibile.
doc. 4 vedi 01.
doc. 5 -18 eventualmente da richiedere a B., fatta riserva dell'art. 16 RLIT (regolamento) secondo il quale "la domanda di accesso è inammissibile se è abusiva, ossia se è manifestamente insensata o di contenuto querulomane, oppure se il richiedente perturba deliberatamente il funzionamento dell'attività amministrativa o chiede in modo ripetuto la comunicazione di un documento che ha già potuto consultare in base alla legge o in altro modo".
Ci risulta infatti che lei abbia condotto numerosi contenziosi con B. e anche con il Municipio, per altro a spese dello Stato, poiché al beneficio del gratuito patrocinio, senza averne vinto mai uno, ma quel più che conta, avendo già ottenute tutte le risposte sulle quali in questa lettera ritorna ancora. Ne bis in indem.

Linea politica e amministrativa: 01-03 eventualmente da richiedere ad B., fatta riserva dell'art. 16 RLIT (regolamento).

C. L'11 agosto 2020 la richiedente ha chiesto la mediazione, ex art. 18 LIT, della Commissione di mediazione indipendente LIT ribandendo la propria domanda di accesso del 10 luglio 2020.

D. Nel corso dell'udienza, svoltasi il 17 settembre 2020 tra la richiedente e B., è stato concordato quanto segue:
doc. 1 cade (la signora chiede direttamente al Comune).
doc. 2 concesso da B..
doc. 3 elenco non esistente e quindi non considerato documento ufficiale soggetto a LIT.
doc. 4 decisione CdA quindi non accessibile.
doc. 5 concesso da B., è un dato contabile pubblico.
doc. 6 idem.
doc. 7 segreto aziendale.
doc. 8 quantitativo sarà comunicato da B., ma non il prezzo.
doc. 9 al 30.07.2020: 243 impianti.
doc. 10 tipologia: pubblicata sul rendiconto, kW 9'107 (al 31.07.2020), superficie: ignota.
doc. 11 da chiedere al Comune.
doc. 12 idem.
doc. 13 idem.
doc. 14 concesso da B., è un dato contabile pubblicato.
doc. 15 forniranno dati investimenti e ammortamenti per quel che riguarda energia (acqua e depurazione non di loro competenza).
doc. 16 pubblicato, può essere consegnato.
doc. 17 nessun importo ricevuto sotto la voce FER.
doc. 18 autorizzazione non chiesta perché non necessaria.
- *Domande generiche 01-02-03-04: trattasi di domande generali alle quali risponderà il Direttore seduta stante.*
- *La signora chiede di ricevere in udienza il parere Elcom 2011.*
Su questo punto B. si pronuncerà entro 15 giorni, comunicando anche un preventivo spesa.

- *Entro ulteriori 15 giorni la richiedente comunicherà alla Commissione se si dichiara soddisfatta o meno.*

E. In data 1° ottobre 2020 B. ha chiesto di sospendere la procedura per procedere ad un incontro e agli opportuni approfondimenti.
In data 19 ottobre la richiedente ha comunicato alla Commissione di mediazione indipendente LIT di non accettare la parziale documentazione offerta, in parte censurata e dal costo manifestamente sproporzionato di fr. 150.- più costi delle fotocopie.

F. Preso atto di quanto sopra, con scritto 23 ottobre 2020 la Commissione di mediazione indipendente LIT ha constatato l'insuccesso della mediazione.

G. Con scritto 5 novembre 2020 la richiedente ha chiesto l'emanazione di una decisione formale.

H. Con decisione 24 novembre 2020 B. ha affermato avantutto di non ritenere applicabile la LIT al caso in esame. Nel merito osserva comunque quanto segue:

ad 1) Il documento richiesto non esiste e comunque non sarebbe accessibile trattandosi di un verbale di un organo che delibera a porte chiuse (art. 4 cpv. 1 LIT).

ad 2) Lo scopo della società è pubblicato a Registro di commercio e anche sulla rispettiva pagina Internet, per modo che il diritto di consultazione sarebbe comunque considerato adempiuto (art. 9 cpv. 4 LIT). Lo statuto è disponibile e può esserle spedito su sua richiesta.

ad 3) L'elenco come tale non esiste e secondo la LIT non vi sarebbe comunque un obbligo di allestirlo specificamente. Quanto richiesto non sarebbe comunque in relazione con l'adempimento di un compito pubblico (art. 2 RLIT).

ad 4) Trattandosi nuovamente di un verbale di organo che delibera a porte chiuse, non vi sarebbe comunque diritto d'accesso (art. 4 cpv. 1 LIT).

ad 5) L'informazione non sarebbe comunque accessibile poiché implica la rivelazione di segreti d'affari (10 cpv. 1 lett. f LIT).

ad 6) cfr. ad 5).

ad 7) L'informazione non sarebbe comunque accessibile sia perché implica la rivelazione di segreti d'affari (art. 10 cpv. 1 lett. f LIT) sia perché lede la sfera privata di terzi (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT).

ad 8) Il quantitativo di energia rinnovabile locale è pubblicato, per cui il diritto di consultazione sarebbe comunque considerato adempiuto (art. 9 cpv. 4 LIT). Il prezzo non sarebbe comunque accessibile, implicando la rivelazione di segreti d'affari (art. 10 cpv. 1 lett. f LIT).

ad 9) Il numero degli impianti di fotovoltaico installati nel comprensorio B. ammonta a 243 (stato 31.07.2019).

ad 10) L'indicazione sulla tipologia di clienti di B. è disponibile. La potenza complessiva degli impianti del comprensorio ammonta a 9107 kW. Non esiste un'indicazione della superficie occupata da tali impianti.

ad 11) L'informazione non sarebbe comunque accessibile implicando la lesione della sfera privata di terzi (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT).

ad 12) cfr. ad 11). L'impianto del Centro scolastico non è di proprietà di B.. L'informazione non sarebbe dunque accessibile implicando la lesione della sfera privata di terzi (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT).

ad 13) cfr. ad 11). Inoltre trattasi di informazioni parzialmente non in nostro possesso
ad 14) L'informazione non sarebbe comunque accessibile poiché lede la sfera privata di terzi (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT) e implicherebbe la rivelazione di segreti d'affari (art. 10 cpv. 1 lett. f LIT).
ad 15) La domanda è poco chiara e comunque secondo la LIT non vi sarebbe un obbligo di allestire specificamente un documento con i dati richiesti. Quanto richiesto non sarebbe comunque accessibile poiché implica la rivelazione di segreti d'affari (art. 10 cpv. 1 lett. f LIT). Gli impianti riguardanti l'acqua potabile e la depurazione non sono in ogni caso di nostra proprietà.
ad 16) L'informazione richiesta è pubblicata, per cui il diritto di consultazione sarebbe comunque considerato adempiuto (art. 9 cpv. 4 LIT).
ad 17) B. non riceve importi dal FER cantonale
ad 18) L'introduzione della "quota energia rinnovabile" non è oggetto né richiesta di autorizzazione dell'ElCom. ElCom ne ha esaminato ex post la conformità, che ha potuto accertare.

B. ha preso in seguito posizione sulla questione "linea politica e amministrativa", benché ritenga esuli dalla LIT.
Infine ha specificato che una parte della documentazione richiesta andrebbe allestita allo scopo richiesto, mentre quella restante andrebbe comunque raccolta e messa a disposizione. Tenuto conto del presumibile dispendio di tempo, in base alla tariffa ufficiale degli emolumenti, ha stimato un importo di fr. 150.-- più i costi delle fotocopie.

I. Con il ricorso citato in ingresso, la ricorrente contesta l'importo di fr. 150.-- quale corrispettivo per le fotocopie concesse da B. alla ricorrente. La ricorrente chiede alla scrivente Commissione di *intimare B. la consegna completa dei documenti di sua pertinenza al costo di CHF 0.20 per fotocopia.*

J. Con scritto 2 febbraio 2021 la Commissione di mediazione indipendente LIT comunica di non presentare osservazioni al ricorso.

K. Con allegato di risposta del 10 febbraio 2021 B. respinge le contestazioni espresse dalla ricorrente. Comunica inoltre che la cifra di fr. 150.00, più il costo delle fotocopie è più che giustificata ai sensi del regolamento della LIT, precisando come segue le differenti voci:

1)	*Fotocopie in bianco e nero*		
	12 ex	*0.50 fr./ex*	*fr. 6.00*
2)	*Fotocopia a colori*		
	1 ex	*2.00 fr./ex*	*fr. 2.00*
3)	*Tempo per l'esame e la raccolta della documentazione*		
	3h (./. primi 30')	*60.00 fr./h*	*fr. 150.00*
4)	*Spese postali di invio*		*fr. 1.80*
		TOTALE	***fr. 159.80***

L. Con atto di replica del 15 marzo 2021 la ricorrente riconferma di voler ricevere la documentazione dettagliata, completa a costi congrui ed accessibili. Precisa in concreto quanto segue:

- B. si sarebbe limitato a copiare il tariffario degli emolumenti e il dispendio di tempo pretendendo gli importi massimi consentiti e non quello reale;

- sostiene che il fatto di aver speso tre ore e mezzo per esaminare raccogliere dei documenti già pubblicati sul sito dell'azienda sarebbe in contrasto con quanto affermato in sede di mediazione;
- afferma che la richiesta di accesso al doc. 3 sarebbe pertinente in quanto B. sponsorizzerebbe pubblicamente attività culturali e di ricreazione. A dimostrazione allega alcuni articoli di giornale e il messaggio municipale del Comune di C. del 23 gennaio 2014;
- chiede di verificare se il declino dei doc. 7 e 8 sia giustificato.

M. Con scritto del 30 marzo 2021 la Commissione di mediazione indipendente LIT rinuncia a formulare un allegato di duplica.

N. Con allegato di duplica del 31 marzo 2021 B. si riconferma nei precedenti allegati. In particolare conferma la determinazione dell'importo totale delle spese sulla base dell'allegato "Tariffa degli emolumenti in franchi" della RLIT. Ribadisce la tempistica necessaria a evadere il numero di domande della richiedente. Nello specifico argomenta che*: la lettura e la comprensione delle richieste, formulate con lettera del 30 luglio 2020; la verifica dell'effettiva esistenza di alcune delle informazioni richieste; la separazione delle informazioni liberamente divulgabili da quelle non di dominio pubblico; la verifica della presenza online delle informazioni richieste (questa verifica va a vantaggio della richiedente, che può così risparmiare sui costi); la copiatura dei documenti da allegare alla risposta; la redazione, su esplicita richiesta della ricorrente, di un preventivo di spesa per la messa a disposizione dei documenti richiesti (24.11.2020); la redazione della risposta definitiva; ecc. Il tempo di 3 ore (non 3 ½ come erroneamente indicato nella replica) è assolutamente congruo per lo svolgimento di tutte queste attività. Ai sensi del RLIT è previsto inoltre di fatturare solo 2 ore e mezza essendo la prima mezz'ora gratuita (v. comunicazione del 10.2.2021 a codesta Commissione).*
Sulla genericità delle relazioni di esercizio non si pronuncia. Ritiene che tale sarebbe lo standard per la loro redazione, verificato e approvato dal revisore dei conti. La messa a disposizioni di ulteriori informazioni di dettaglio, sempreché divulgabili, comporterebbe peraltro ulteriori costi a carico della ricorrente.
Per quanto attiene il richiesto doc. 3, specifica che la sponsorizzazione menzionata in uno degli allegati prodotti in replica non sarebbe avvenuta poiché il progetto non avrebbe avuto luogo.

O. Con scritto 6 dicembre 2023 B. specifica che dietro pagamento delle spese quantificative, verrebbero trasmessi i seguenti documenti:
- *Statuto di B. (ad. 2);*
- *Indicazione sulla tipologia dei clienti di B. (ad 10).*

P. Per il resto, malgrado le richieste del 20 settembre 2023 e 20 novembre 2023, B. non ha prodotto alcun documento identificato quale oggetto della domanda di accesso ed eventuali scritti relativi alla consultazione di terzi, evocando il fatto di voler preventivamente chiarire gli aspetti riguardanti gli emolumenti e il loro anticipo (cfr. scritto B. del 29 settembre 2023).

considerato che:

1. Prima di entrare nel merito della vertenza occorre analizzare se sono date o meno le premesse d'ordine che determinano la ricevibilità del gravame. In particolare, ai sensi dell'art. 5 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.

1.1. Giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. e LIT la LIT si applica *agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico*. L'art. 2 del regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 5 settembre 2012 (RLIT; 162.110) precisa che *le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che svolgono compiti d'interesse pubblico sono soggette alla legge secondo il suo art. 2 cpv. 1 lett. e solo per la parte della rispettiva organizzazione e attività che è in relazione con l'adempimento di un compito pubblico.*

1.2 La scrivente Commissione ritiene che B., quale società privata a partecipazione maggioritaria del Comune di C., incaricata di compiti d'interesse pubblico, *in casu* la fornitura di beni essenziali, sottostà al campo di applicazione della LIT a norma dell'art. 2 cpv. 1 lett. e LIT.

1.3. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, la scrivente Commissione è competente per dirimere la presente vertenza.

2. Stante gli artt. 20 cpv. 3 LIT e 11 del Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati del 16 dicembre 2008 (RL 163.115), alla procedura di ricorso davanti alla scrivente Commissione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).

3. La LIT, in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza.
La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (M. BAGGI/B. COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 375 e segg., qui p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.

4. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LIT *sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto.* La tipologia è specificata nell' art. 8 cpv. 1 lett. a e b RLIT secondo cui *indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate* ed *indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di valore.*
Non sono invece considerati ufficiali *i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali* (art. 8 cpv. 2 LIT).

Il documento ufficiale contenente l'informazione deve essere *effettivamente* in possesso, ovverosia quando essa ne è l'autrice avendolo elaborato, oppure quando è mittente o destinataria dell'informazione comunicata (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 18; M. BAGGI/B. COTTIER, op. cit., p. 391). Ciò significa che la stessa deve avere accesso all'informazione per potere quindi accordare l'accesso al pubblico (Messaggio citato del Consiglio federale, FF 2003, pag. 1810). Il principio della trasparenza non intende obbligare l'amministrazione a allestire un documento che non esiste (Messaggio citato del Consiglio federale, FF 2003, pag. 1809).
Inoltre, giusta l'art. 9 cpv. 4 LIT *se un documento è pubblicato in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla presente legge, il diritto di consultazione di cui ai cpv. 1 e 2 è considerato adempiuto.*

5. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LIT *riservato l'art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: a) influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell'opinione di un'autorità; b) perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità; c) mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico; d) compromettere la politica estera del Cantone; e) ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso; f) implicare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari; g) comportare la divulgazione di informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto*. Inoltre, secondo il capoverso 2 della norma, *l'accesso a un documento ufficiale può essere negato soltanto se la domanda non può essere obiettivamente decisa nei termini prorogati secondo l'art. 15 cpv. 2 senza pregiudicare il corretto adempimento dell'attività amministrativa ordinaria*.
Stante l'art. 11 LIT *la limitazione al diritto di accesso si applica unicamente alle parti di un documento ufficiale la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10; in questi casi, l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata* (cpv. 1). *L'accesso a un documento ufficiale può essere differito quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei* (cpv. 2). *L'accesso a un documento ufficiale può in ogni caso essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati salvaguardati dall'art. 10* (cpv. 3).
Inoltre, secondo l'art. 12 LIT *i documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati* (cpv. 1). *Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla presente legge* (cpv. 2).

6. Secondo l'art. 16 cpv. 1 LIT e l'art. 24 RLIT *la consultazione di documenti ufficiali è gratuita.* Il cpv. 2 della norma precisa tuttavia che *viene riscossa una tassa a carico dei richiedenti se vengono rilasciate copie, se l'accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza o se vengono forniti rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione. La tariffa degli emolumenti è stabilita dal Consiglio di Stato* (art. 16 cpv. 3 LIT).
Per quanto attiene la riscossione di un emolumento, l'art. 25 RLIT prescrive

che *se sono effettuate delle riproduzioni o se l'accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza è percepito un emolumento secondo la tariffa fissata nell'allegato al regolamento* (cpv. 1). *È data facoltà agli organi e alle autorità di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. d RLIT ed e della legge di stabilire tariffe inferiori* (cpv. 2). *Un onere amministrativo è considerato di una certa importanza se l'esame della domanda d'accesso e la preparazione dei documenti ufficiali per l'accesso eccedono una mezz'ora* (cpv. 3). *L'autorità che intende percepire un emolumento ne informa immediatamente il richiedente e gli comunica il presumibile importo* (cpv. 4). Il richiedente può sottoporre l'ammontare presumibile dell'emolumento alla procedura di mediazione secondo l'art. 18 della LIT (cpv. 5). *Se la mediazione non è domandata o se non ha successo, il richiedente può chiedere all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione debitamente motivata sull'ammontare dell'emolumento*. *Sono applicabili per analogia gli art. 19 e 20 della legge* (cpv. 6).
L'allegato alla RLIT prevede, per quanto qui di interesse, le seguenti tariffe:

- per riproduzioni (fotocopia formato A4 o A3): da foglio singolo normale fino a A3, in bianco/nero, è stabilito l'importo di fr. 0.50 per pagina, mentre è stabilito l'importo di fr. 2.- per pagina per la riproduzione di foglio singolo normale fino a A3, a colori;
- per il tempo di lavoro per l'esame e la preparazione dei documenti ufficiali per la concessione dell'accesso è stabilito l'importo di fr. 60.- all'ora, esclusa la prima mezz'ora.
- per le spese di spedizione/invio postale delle riproduzioni la tariffa corrisponde alle spese effettive.

7. In concreto la ricorrente contesta il pagamento di fr. 150.-- per la concessione della documentazione concessa da B. e chiede che i documenti le vengano consegnati al costo di CHF 0.20 per fotocopia.
In sede di replica la ricorrente riconferma la richiesta di ottenere i documenti n. 3, 7 e 8. Nello specifico chiede alla scrivente Commissione di verificare se il declino di tali documenti sia giustificato.

7.1. Emolumento
La scrivente Commissione ritiene che l'emolumento di fr. 150.- (Statuto di B. e indicazione sulla tipologia dei clienti di B.), appare ragionevole e proporzionata. Dall'atto responsivo del 10 febbraio 2021 di B. si rileva che l'importo è stato stabilito nel rispetto del tariffario di cui all'allegato RLIT, in particolare per quanto attiene alle riproduzioni e alle spese di spedizioni dei documenti. Per quanto attiene il tempo impiegato per l'esame e la raccolta della documentazione, l'indicazione di tre ore appare verosimile ed adeguato di fronte alle numerose e sostanziose richieste della ricorrente.
L'importo è inoltre stato comunicato alla ricorrente già in sede di procedura di mediazione in ossequio dell'art. 25 cpv. 4 RLIT.
L'emolumento risulta quindi esente da critiche ed è pertanto confermato.

7.2. Richiesta n. 3
Nella trattazione della domanda l'autorità deve rispettare il principio di buona fede ed in modo più generale quello del divieto dell'arbitrio (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost. fed.): l'autorità responsabile deve comportarsi infatti in modo leale e non può ingannare il richiedente, sottacendo ad esempio l'esistenza stessa di un documento (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, ad art. 13 LIT, n. 6). Qualora l'amministrazione accerti l'inesistenza di un documento e il

richiedente metta in dubbio questa affermazione, l'istanza di ricorso non può limitarsi a prendere atto della dichiarazione dell'amministrazione, bensì deve indagare al fine di poter ponderare la credibilità e la serietà delle asserzioni del richiedente e, rispettivamente, dell'amministrazione (Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione, FF 2003, pag. 1819).
In concreto è inverosimile che B. non abbia a disposizione un elenco delle manifestazioni culturali e di intrattenimento da essa promosse, nonché delle spese sostenute in relazione a tali attività. Pur ammettendo che la società non abbia elaborato una specifica lista, perlomeno dovrebbe essere in possesso dei giustificativi, alla base delle registrazioni contabili, necessarie ai sensi degli art. 957 cpv. 1 cifra 2 e 957a CO. L'accesso almeno alle schede contabili, relative ai conti in cui sono state registrati i giustificativi contabili, deve essere concesso per le parti inerenti le manifestazioni culturali e di intrattenimento promosse, anonimizzando i dati personali di terze persone e aziende menzionate, così come prescritto dall'art. 12 cpv. 1 LIT, ritenuto inoltre che non sussistono, e nemmeno sono state fatte valere, eccezioni al diritto di accesso ai sensi degli artt. 10 cpv. 1 e 12 cpv. 2 LIT.

7.3. Richiesta n. 7

7.3.1. Per quanto attiene i fornitori di energia di B., la tariffa e le condizioni di fornitura, B. sostiene che tali informazioni non sarebbero accessibili poiché l'accesso implicherebbe la rivelazione di segreti d'affari ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT, nonché la lesione della sfera privata di terzi secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT.

7.3.2. Si tratta in seguito di esaminare se il diniego al diritto di accesso alle informazioni richieste secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. f a tutela di prevalenti interessi privati, in particolare d'affari di B. è giustificato.
L'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT esclude dal diritto di accesso i documenti la cui divulgazione comporterebbe la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o di affari. Il bene giuridico tutelato è il principio della libera concorrenza. La divulgazione del documento non deve far perdere un vantaggio concorrenziale significativo a coloro che operano in condizioni di libero mercato (M. BAGGI/B. COTTIER, op. cit., p. 402). L'amministrazione dispone infatti di tutta una serie di informazioni sulle attività commerciali di imprese svizzere e straniere, ad esempio nell'ambito di procedure di appalto, di concessione o di autorizzazione, di sussidiamento, di controllo o di accertamento, che non possono essere svelate a terzi: per essere sottratte al principio di trasparenza, occorre tuttavia che la messa a disposizione di queste informazioni possa stroncare la concorrenza e procurare ad un'impresa un vantaggio economico. Il concetto di segreto professionale, di segreto di fabbricazione e di segreto d'affari non è definito dalla legge ma è dedotto dal diritto privato e dal diritto penale (cfr. art. 162 e 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, art. 4 della legge federale contro la concorrenza sleale, art. 25 della legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza): il primo non riguarda soltanto le imprese commerciali ma si estende anche alle professioni liberali; il secondo copre le informazioni di natura tecnica relative ai processi di fabbricazione, produzione e costruzione che non siano già noti o facilmente accessibili (DTF 103 IV 284, consid. 2b); il terzo verte su qualsiasi informazione che riguarda ad esempio la strategia commerciale di un'impresa, la sua organizzazione, i suoi fornitori o i suoi agenti di distribuzione, come pure il sistema di calcolo dei prezzi (cfr. per tutto quanto precede il Messaggio n.

6296 del 10 dicembre 2009 del Consiglio di Stato, ad art. 10 LIT, citato n. 8). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un segreto non è né un fatto noto né un fatto generalmente accessibile, che il titolare del segreto desidera legittimamente mantenere segreto e alla cui segretezza il titolare ha un interesse oggettivamente giustificato o un interesse legittimo (cfr. DTF 142 II 268, consid. 5.2.2.1 con riferimenti). L'oggetto del segreto d'affari deve riguardare informazioni commercialmente rilevanti. Ciò include, in particolare, informazioni riguardanti le fonti di acquisto e di fornitura, l'organizzazione aziendale, il calcolo dei prezzi, le strategie aziendali, i piani aziendali, nonché gli elenchi e i rapporti con i clienti, ecc. che hanno un carattere commerciale o imprenditoriale. Il fattore decisivo è se l'informazione segreta può avere un impatto sul risultato commerciale o, in altre parole, se l'informazione segreta ha un impatto sulla competitività dell'azienda (cfr. STF 1C_665/2017 del 16 gennaio 2019, consid. 3.3. e menzioni). Non è sufficiente un rischio di pericolo astratto per gli interessi in gioco: la violazione minacciata dalla concessione dell'accesso deve essere grave; non è necessario che si verifichi con certezza, ma un danno o un pericolo non deve apparire semplicemente ipotizzabile o (lontanamente) possibile, altrimenti la presunzione del libero accesso ai documenti ufficiali è compromessa (cfr. STF 142 II 32, consid. 3.4.).

7.3.3. In concreto B. non ha sufficientemente motivato la propria posizione.
In particolare non ha precisato le informazioni commercialmente rilevanti per le quali sussiste la volontà di segretezza e l'eventuale impatto, rispettivamente danno, che possa avere la rivelazione di tali informazioni sulla competitività della sua azienda. Nemmeno ha approfondito la contestata violazione della sfera privata. Essa si è limitata a sostenere che la conoscenza dei dati richiesti implicherebbe la rivelazione di segreti d'affari e la lesione della sfera privata di terzi.
Posto quanto sopra il diniego al diritto di accesso conseguito dall'autorità sulla base dell'art. 10 cpv. 1 lett. e e lett. f LIT non può essere tutelato. L'accesso al documento richiesto dev'essere concesso in osservanza dell'art. 12 cpv. 1 LIT. Inoltre l'accesso dovrà essere garantito secondo le modalità prescritte dagli artt. 16 cpv. 1 LIT e 24 e 25 RLIT, ossia gratuitamente o previo pagamento, secondo la tariffa annessa al RLIT, se *vengono rilasciate copie, se l'accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza o se vengono forniti rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione*.

7.4. Richiesta n. 8

7.4.1. Il quantitativo di energia rinnovabile locale prodotto annuo è pubblicato al sito _____. Trattandosi di un dato pubblicato e pertanto liberamente accessibile ad ogni persona, il diritto di consultazione di cui all'art. 9 cpv. 1 e 2 LIT è considerato adempiuto (art. 9 cpv. 4 LIT).

7.4.2. L'accesso al documento relativo al quantitativo di energia rinnovabile locale acquistato/venduto annualmente ed il relativo prezzo implicherebbe, secondo B., la rivelazione di segreti d'affari ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT.
Anche per questa richiesta B. non ha sufficientemente motivato la propria posizione. In particolare non ha precisato le informazioni commercialmente rilevanti per le quali sussiste la volontà di segretezza e l'eventuale impatto, rispettivamente danno, che possa avere la rivelazione di tali informazioni sulla competitività della sua azienda.
Posto quanto sopra il diniego al diritto di accesso conseguito dall'autorità sulla

base dell'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT non può essere tutelato. L'accesso al documento richiesto dev'essere concesso in osservanza dell'art. 12 cpv. 1 LIT. Anche tale accesso dovrà essere garantito secondo le modalità prescritte dagli artt. 16 cpv. 1 LIT e 24 e 25 RLIT (cfr. *supra* consid. 7.3.3.).

8. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto.

9. La procedura di accesso ai documenti ufficiali è di principio gratuita, ciò che si estende anche alla procedura di mediazione e di decisione di cui agli art. 18 e 19 LIT, ma non concerne invece i ricorsi presentati alla scrivente Commissione e al Tribunale cantonale amministrativo secondo l'art. 20 LIT (cfr. messaggio LIT citato, ad art. 16 LIT, n. 3, TCA n. 52.2018.489 del 6 luglio 2020, consid. 8.2.). La tassa di giudizio, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, viene suddivisa, in ragione del grado di soccombenza, tra le parti (art. 47 LPAmm).

per i quali motivi, richiamate le norme sopracitate,

pronuncia

1. Il ricorso è **parzialmente accolto**. Di conseguenza:

1.1. L'emolumento imposto con decisione 24 novembre 2020 di B. è confermato.

1.2. A B. è ordinato di concedere alla ricorrente l'accesso ai documenti ni. 3, 7 e 8 di cui alla domanda di accesso del 10 luglio 2020, in osservanza dell'art. 12 cpv. 1 LIT e come meglio precisato ai considerandi ni. 7.2, 7.3.3. e 7.4.2.

2. La tassa di giudizio di complessivi fr. 500.- (cinquecento) è posta a carico delle parti in ragione di:
- fr. 100.- (cento) a carico della ricorrente;
- fr. 400.- (quattrocentro) a carico di B..

3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAmm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente	La Giurista-redattrice
Enrico Pusterla	Vanessa Vaerini

Intimazione a: A.;
B.

Comunicazione a: Commissione di mediazione indipendente LIT, 6501 Bellinzona.